



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 R.D.

**OGGETTO: Deliberazione ARERA 15/2022/R/rif. del 18/01/2022-
Individuazione Schema Regolatorio per la definizione
degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al
servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023.**

L'anno **duemilaventidue** ed addì **ventinove** del mese di **aprile** in Domusnovas e nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato con appositi avvisi per le ore **15:00**, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 15:20.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

MASCIA ISANGELA	P	PINTUS GIUSEPPE	P
LUSCI MARIA ELENA	P	CARTA STEFANIA	P
SORU STEFANO	P	BARRANCA FABIOLA	P
SABA FABRIZIO	P	CARTA MARIA GIOVANNA	P
ARU DAVIDE	P	MURGIA DUILIO	P
LOCCI FRANCESCA	P	DI ROMANO ANNA MARIA	P
PORCU ARIANNA	P	PILLONI ALESSIO DAVIDE	P
		EFISIO	
MURRU SIMONE	P	VENTURA MASSIMILIANO	P
FLORIS MARIA FRANCA	P		

risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. REMO ORTU

La seduta è - in Prima CONVOCAZIONE _ Straordinaria

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 36, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

L'assessore Lusci, su incarico del Sindaco, espone il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione avente per oggetto: "Deliberazione ARERA 15/2022/R/rif. del 18 gennaio 2022 – Individuazione Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023".

Sul punto si registrano gli interventi dei consiglieri Di Romano, che annuncia l'astensione, Carta Maria Giovanna, che annuncia l'astensione, Ventura, che annuncia vota contrario, seguono le repliche dell'assessore Lusci e del Sindaco, e l'intervento del consigliere Carta Maria Giovanna, come riportato nel verbale di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata, avente per oggetto: "Deliberazione ARERA 15/2022/R/rif. del 18 gennaio 2022 – Individuazione Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023", corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato, provvede alla votazione per l'approvazione della proposta anzidetta;

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti = n° 17
Voti favorevoli = N° 12
Voti contrari = n° 1 (Ventura)
Astenuiti = n° 4 (Carta Maria Giovanna - Murgia - Di Romano - Pilloni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione

DELIBERA

Di approvare, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione sotto riportata, corredata del parere espresso ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Deliberazione ARERA 15/2022/R/rif. del 18 gennaio 2022 – Individuazione Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), articolata in tre componenti dei prelievi tributari comunali, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato che a seguito della riforma operata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.
DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 29-04-2022 COMUNE DI DOMUSNOVAS

(legge di Bilancio 2020/2022) che ha istituito la nuova IMU, con soppressione della TASI, è rimasta vigente solo la parte della I.U.C che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);

Rilevato che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

Rilevato che ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, è stato riformato il Testo Unico Ambientale - (D.Lgs. n. 152/2006) - con impatto anche sulla disciplina della TARI;

Preso atto che con l'istituzione di ARERA (Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente) sono intervenute disposizioni di forte impatto per la determinazione delle tariffe TARI, nonché per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento e dei rapporti con gli utenti;

Verificato che la delibera n. 444/2019 di ARERA, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", ha approvato, allegato alla medesima deliberazione il Testo Integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 1 aprile 2020 - 31 dicembre 2023 (TITR);

Dato atto che i predetti parametri e criteri sono stati integrati dalla Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato integrato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio (TITR) oggi esteso a tutta la gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Considerato che con la citata delibera l'Autorità ha previsto l'introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, differenziati per quattro schemi regolatori, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono;

Visti i 4 Schemi regolatori, da quello base a quello avanzato, fissati da ARERA, sulla base del livello della qualità del servizio erogato agli utenti;

Considerato che i principali obblighi a carico degli Enti interessati afferiscono a:

1. attivazione, variazione e cessazione del servizio;
2. reclami, richieste scritte di informazione e di rettifica degli importi addebitati;
3. punti di contatto con l'utente;
4. modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi dovuti;
5. servizi di ritiro su chiamata;
6. interventi per disservizi e per riparazioni delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
7. continuità e regolarità del servizio e raccolta e trasporto;
8. continuità e regolarità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
9. sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
10. indicatori e modalità per la gestione degli obblighi di qualità in caso di gestore non integrato del servizio;

11. livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
12. obblighi di registrazione e comunicazione;

Verificato altresì, che il termine per tale adempimento introduttivo da parte dei Comuni è fissato al 31 marzo 2022, pur considerando non perentorio tale termine;

Atteso che, gli eventuali maggiori costi che dovessero emergere per l'avvio delle procedure indicate e per il rispetto dei livelli di qualità stabiliti da ARERA, faranno sicuramente parte del PEF (Piano Economico finanziario);

Preso pertanto atto dell'obbligo per l'Ente Territorialmente Competente di determinare, entro i termini di legge, *“gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, sulla base del livello qualitativo, se non previsto, da prevedere nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità che deve essere in ogni caso garantito”*, ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Rilevato che con apposita deliberazione la giunta regionale sarda (69/2016), ha approvato il Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), prevedendo per l'intero territorio regionale l'istituzione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con debita legge a cui i Comuni dovranno partecipare obbligatoriamente;

Visto che alla data odierna, l'ambito territoriale in discussione (ATO) non risulta costituito;

Rilevato pertanto che, allo stato attuale l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dal Comune e pertanto, è il medesimo ente che deve procedere con gli adempimenti conseguenti alle indicazioni di ARERA

Rilevato, altresì, che la scelta di posizionamento della gestione secondo l'obbligo di cui all'art. 3.1 del TQRIF può avere un impatto particolarmente gravoso per gli utenti, con riferimento alla quantificazione dei costi *CQexp* ammessi a copertura tariffaria individuati con MTR-2, ai fini della copertura degli specifici investimenti in ottemperanza agli adempimenti dei gestori per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale e tecnica determinati dal TQRIF;

Valutato il livello qualitativo attuale di servizio e la mancanza della Carta della qualità di prossima istituzione sui servizi del ciclo integrato dei rifiuti;

Considerate le potenziali criticità insite negli adeguamenti richiesti dagli schemi contenenti i livelli più avanzati, in special modo osservando che il testo è stato reso disponibile soltanto in data 21 gennaio e l'eventuale adeguamento dei contratti di servizio andrebbe in contrasto con la scadenza prevista per la predisposizione del PEF unitario 2022-2025;

Ritenuto per tutti i motivi sopra esposti di voler provvedere ad introdurre il sistema regolatorio con gradualità, proponendo come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema di tipo I - “livello qualitativo minimo”;

Dato atto che, per le gestioni ricomprese nello Schema I, non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2 TQRIF) mentre sono vincolanti gli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 dell'Appendice I allegata al TQRIF;

Pertanto:

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visti:

il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di contabilità

PROPONE

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

- di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Domusnovas secondo lo *Schema I “livello qualitativo minimo”* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- di dare atto ai conseguenti adempimenti riguardanti i Gestori coinvolti nel servizio integrato dei rifiuti urbani, ai fini dei rispettivi adeguamenti conformemente alle disposizioni al TQRIF, da finalizzarsi nella redazione di nuova Carta Qualità del Servizio, ciascuno per la propria attività gestita, per l'elaborazione di un'unica Carta Qualità del Servizio integrato dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 5 del TQRIF;
- di dare mandato all'unità organizzativa individuata nei servizi tecnici come idonea allo svolgimento delle mansioni di ente territorialmente competente per i rispettivi adempimenti.

L'Assessore ai Servizi di Igiene Ambientale

Ing. Maria Elena Lusci

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 29-04-2022 COMUNE DI DOMUSNOVAS

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Antonello Medda

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Dott.ssa ISANGELA MASCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. REMO ORTU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 04-05-2022

DOMUSNOVAS, li 04-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. REMO ORTU

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li _____

L'INCARICATO
